

ORDINANZA N.3 /2022/ CAG
AEROPORTO DI CAGLIARI ELMAS
PIANO DI EMERGENZA AEROPORTUALE

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE SARDEGNA
COMPETENTE PER L'AEROPORTO DI CAGLIARI ELMAS**

- VISTI** gli artt. 687, 690, 705, 718, 726, 727, 728, 729, 1174, 1175, 1231 e 1235 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942, modificato dal D.Lgs. n. 96 del 9 maggio 2005 e dal D.Lgs. n. 151 del 15 marzo 2006;
- VISTO** il Regolamento (UE) 139/2014 del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) 996/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti ed inconvenienti nel settore dell'aviazione civile;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997 che ha istituito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO** la Legge n. 265 del 09 novembre 2004 la quale stabilisce che l'ENAC, sentiti il Gestore Aeroportuale e l'ENAV S.p.A., per le materie di competenza, nonché gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta il "Piano di Emergenza Aeroportuale";
- VISTA** la Circolare ENAC APT-18 A "Piano di Emergenza Aeroportuale – Incidente Aereo" del 30 gennaio 2008, per le parti applicabili;
- VISTA** la Circolare ENAC GEN-05A "Piano assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari" del 12/10/2018;
- VISTA** la nota del Direttore Generale ENAC prot. n. ENAC-DG-11/02/2016-0014176-P;
- VISTA** la nota del Direttore Generale ENAC prot. n. ENAC-DG-09/05/2019-0053162-P;



- VISTE** le Sentenze del Consiglio di Stato n. 5946/2013 e n. 661/2015;
- CONSIDERATO** che ai sensi della normativa vigente, il Gestore aeroportuale deve assicurare la disponibilità delle risorse organizzative e l'efficiente e ottimale utilizzo dei mezzi e delle infrastrutture aeroportuali;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare, secondo la citata normativa, il Piano di Emergenza Aeroportuale in caso di incidente aereo, adottato con Ordinanza ENAC n. 1/2017/CAG del 22/02/2017;
- VISTO** il verbale della riunione dell'Emergency Response Committee tenutosi lo scorso 4 novembre 2022 per la verifica della corretta implementazione delle misure di nuova introduzione nel PEA;
- VISTA** la nota ENAC-PROT-17/011/2022-0143408-A, con la quale il Gestore aeroportuale So.Gaer.S.p.A. ha inviato la versione aggiornata del PEA modificata con tutte le osservazioni pervenute dai diversi enti, ciascuno per quanto di propria competenza;
- VISTE** le interlocuzioni di questa Direzione Aeroportuale con la Direzione Operazioni Centro e da ultimo la comunicazione del 22 Dicembre 2022, con la quale è stata fornita la valutazione positiva sulle procedure di emergenza aeronautica e approvata, per quanto di competenza, la sezione 19 "Piano di Emergenza Aeroportuale" di cui al Manuale di Aeroporto della So.G.Aer. S.p.A.;

ORDINA

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Con la presente Ordinanza è adottato il Piano di Emergenza Aeroportuale del 03.11.2022, ED.02 – REV.02, il quale, allegato alla presente Ordinanza, ne forma parte integrante.
2. Il Piano di Emergenza, redatto dal Gestore Aeroportuale So.G.Aer. S.p.A., è inserito alla Sez. 19 del Manuale di Aeroporto e si applica all'interno del sedime aeroportuale dell'Aeroporto di Cagliari Elmas in caso di allarme, emergenza e incidente aereo.

Articolo 2 Enti/Operatori aeronautici coinvolti

1. Gli Enti ed i Soggetti ai quali sono affidati compiti e funzioni previsti dal Piano di Emergenza allegato, provvederanno rispettivamente a svolgerli ed esercitarli attraverso l'adozione di procedure interne autonome e coerenti con le disposizioni dello stesso e dovranno porre in essere ogni atto necessario ai fini dell'organizzazione interna, del coordinamento e dell'addestramento periodico del proprio personale in funzione del contenuto delle procedure elencate.



2. Enti e Soggetti dovranno comunicare tempestivamente al Gestore aeroportuale So.G.Aer. S.p.A. ogni modifica della propria organizzazione e dei recapiti, che possano essere rilevanti ed avere influenza sull'efficacia del Piano di Emergenza. Il Gestore dovrà comunicare tempestivamente agli altri Enti e soggetti interessati le eventuali modifiche appena menzionate.

Articolo 3 Esercitazioni

1. La programmazione delle esercitazioni è proposta dal Gestore all'ENAC, che, nell'approvarla, delega il Gestore aeroportuale a organizzarle entro i termini previsti.

Articolo 4 Obblighi

1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
2. Ove il fatto non costituisca reato, l'inosservanza comporta l'applicazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.
3. I contravventori saranno ritenuti responsabili dei danni che potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza delle loro azioni e omissioni.

Articolo 5 Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalle ore 00.01 del 31.12.2022.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

Articolo 6 Diffusione

1. La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale www.enac.gov.it.
2. La stessa, unitamente al Piano di Emergenza, viene inoltrata al Gestore Aeroportuale So.G.Aer. S.p.A ai fini della massima diffusione tra gli Enti e i soggetti interessati.
3. Tutti gli Enti e soggetti interessati dovranno conservare e mantenere aggiornato il Piano in proprio possesso, darne diffusione al proprio interno e curare la riservatezza dello stesso nei confronti di soggetti terzi.

Il Direttore
Dott. Alberto Marchesi
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)